

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Approvazione del progetto di legge per l'ordinamento del servizio dei porti, spiagge e fabbriche marittime — Relazione sul progetto per un credito straordinario sui bilanci passivi pel 1852 della marina e dei lavori pubblici — Discussione immediata del medesimo — Domande e istanze dei senatori Di Castagnetto, Alberto Della Marmora e Balbi Piovera — Risposte del senatore Colla, e del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli e della legge — Discussione sul progetto di legge per un'imposta sugli atti di donazione, di costituzione di dote, di emancipazione o di adozione — Articolo 1: osservazioni del senatore Picolet combattute dal senatore Quarelli e dal ministro delle finanze — Adozione degli articoli 1 e 2 — Articolo 3: emendamento del senatore Picolet oppugnato dal ministro delle finanze e dal senatore Quarelli — Richiamo del senatore Luigi di Collegno — Risposta del ministro delle finanze — Il senatore Picolet ritira il suo emendamento — Adozione dell'articolo 3, dei successivi e della legge — Presentazione del progetto di legge per modificazioni alla legge 30 settembre 1848 relative al personale di pubblica sicurezza — Relazione sul progetto di legge per l'abrogazione della sostituzione delle pene stabilita dal Codice penale militare a favore degli uffiziali.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è senza osservazioni approvato.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DEI PORTI, SPIAGGE E FABBRICHE MARITTIME.

PRESIDENTE. In coerenza all'ordine del giorno dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge, che i signori senatori hanno sotto gli occhi, riguardante l'ordinamento del servizio de' porti, spiagge e fabbriche marittime. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 174.)

Prego l'ufficio centrale di pigliare il suo posto.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Il ministro dei lavori pubblici è trattenuto alla Camera elettiva da una interpellanza del deputato Valerio e dalla discussione della legge relativa alla strada ferrata da Mortara a Vigevano.

PRESIDENTE. Ciò vuol dire che il ministro delle finanze è incaricato di sostenere la discussione del progetto di legge, ove abbia luogo.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Se la discussione non si raggiuri su cose tecniche, alle quali io sarei estraneo, non ho difficoltà a sostenerla.

LA MARMORA ALBERTO, relatore. Avendo l'ufficio centrale concluso per l'adozione pura e semplice del progetto, credo che non darà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Potrebbe elevarsi discussione per l'iniziativa di qualche senatore, il che non si può prevedere.

Intanto, avendo dichiarato aperta la discussione generale, se non vi ha chi chiegga la parola, io porrò ai voti la chiusura. (La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di rileggere il testo della legge. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 174.)

(I singoli articoli del progetto di legge sono dal Senato approvati senza alcuna osservazione.)

Si passa allo squittinio.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha la parola.

ALFIERI. Siccome il progetto di legge sul quale si sta per riferire provvede alle spese occorrenti per l'esecuzione di quanto si stabilisce col progetto testè votato, i quali formano perciò una legge sola, mi pare che si potrebbe procedere ad uno squittinio complessivo.

PRESIDENTE. Del progetto di legge, di cui fa cenno il signor senatore Alfieri, non si è ancora udita la relazione. Esso venne anche presentato separatamente. E appunto per la sua connessione con quello ora adottato, avrei usato lo stile solito in casi simili, di fare cioè un solo squittinio senza interpellare il Senato. Ma siccome è necessario che quello votato sia approvato prima dell'altro, essendo separati, così ho creduto darvi compimento collo squittinio. Le altre leggi si potranno votare con squittinio successivo.

Si procede all'appello nominale per lo squittinio.

Risultamento dello squittinio:

Votanti.....	57
Voti favorevoli.....	54
Voti contrari.....	3

(Il Senato approva.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN CREDITO STRAORDINARIO DI LIRE 360,201 50 SUI BILANCI DEL 1852 DELLA MARINA E DEI LAVORI PUBBLICI.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Colla, relatore del progetto di legge per un credito straordinario sui bilanci passivi della marina e dei lavori pubblici.

COLLA, relatore, legge la relazione (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 714).

PRESIDENTE. Questo rapporto precedentemente stampato è già stato distribuito ai signori senatori; perciò la Camera è in grado di passare senza più alla discussione del relativo progetto di legge.

Interrogo dunque il Senato su tale proposito.

Chi crede che si possa passare immediatamente alla discussione di questa legge, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Darò lettura del progetto di legge il quale è del tenore seguente. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 714.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETTO. Non avendo potuto prevedere che oggi avesse luogo la presente discussione, io mi vedo nel caso di dover rivolgere un'interrogazione o all'onorevole relatore, od anche all'onorevole ministro delle finanze onde poter motivare il mio voto sopra di questa legge.

Da quanto ha detto l'onorevole relatore, parmi che questa domanda di credito sia fondata sulla soppressione dei diritti d'ancoraggio che seguì colla legge del 1851, la quale mette a carico delle regie finanze le spese che prima ricadevano a carico delle casse d'ancoraggio.

La questione che vorrei sottoporre ella è questa: se i diritti d'ancoraggio essendo stati aboliti nel 1851 non abbiano per conseguenza potuto essere portati anche presumibilmente nel bilancio attivo del 1852, e quindi le spese corrispondenti se non accertate, almeno in approssimazione, non potessero essere portate del pari nel bilancio passivo del corrente anno; perciocchè in questo caso forse non sarebbe che una regolarizzazione di fondi, ma non sarebbe veramente una spesa nuova.

Dalla domanda di credito che ci è sottoposta pare veramente che sia dedita una spesa nuova, reale, mentre forse esistono nel bilancio i fondi attivi corrispondenti che non furono, però a me sembra, portati come spesa in una categoria del bilancio passivo.

COLLA, relatore. I proventi delle casse di marina sono stati portati nel bilancio attivo; ma qui trattasi di bilancio passivo, e non si potevano mettere nel bilancio passivo del 1852 queste spese, perchè ancora non si sapeva come sarebbero ripartite le attribuzioni relative all'esecuzione dei diversi lavori, e non si sapeva neppure a quali punti queste spese fossero necessarie, per cui si sono dovute assumere informazioni.

Ora solamente che la legge ha stabilita la parte che spetta al Ministero della marina, e quella spettante al Ministero dei lavori pubblici nell'esecuzione dei lavori, si può dire quali fondi siano necessari a ciascheduno di questi Ministeri per quella porzione di spesa a cui debbe sopperire.

Del resto, i fondi di cotale casse sono stati introitati per conto delle finanze, e l'amministrazione delle finanze ha provveduto perchè questi diritti entrino tutti nelle casse dello Stato.

DI CASTAGNETTO. Ciò dunque significa che non ci sarà aumento d'attivo, e che l'attuale discarico, che si accorda, sarà realmente un'aggiunta al disavanzo del bilancio corrente.

LA MARMORA ALBERTO. Mi duole che non si trovi presente il ministro dei lavori pubblici, perocchè io vorrei non già fargli un'interpellanza, ma dirigergli unicamente una preghiera. Io inviterò perciò il ministro che ora lo rappresenta a metterlo a parte del mio desiderio.

Se io non erro, nell'annoverazione delle spese che si vogliono fare in favore della marina, parmi non averne veduta una che credo assai urgente, ed a cui converrebbe pensare qualche anno prima per essere provvisti delle macchine occorrenti: io voglio dire la spesa per iscrivere i porti. Questi al giorno d'oggi si scavano con caracche a vapore, e si è abbandonato l'uso di quelle caracche in cui a vece di macchina vi era una ruota messa in movimento da uomini che si arrampicano internamente a guisa di scoiattoli e che non fanno veruna specie di lavoro. L'opera di una caracca a vapore è generale, ed è riputata indispensabile; onde io pregherei il signor ministro dei lavori pubblici e per esso il ministro qui presente a voler pensare fin d'ora se fosse possibile di provvedere almeno una o due di cotale caracche a vapore, oltre quella sola che è in Genova.

Questa preghiera e questa proposta fu fatta altra volta da me, affinché anche una ne fosse provvista per l'isola di Sardegna, cioè pei diversi suoi porti, perchè pochi ignorano che noi abbiamo colà porti così riboccanti di fango che diventano quasi impraticabili. Le caracche mosse da uomini fanno un lavoro lungo e quasi nullo; egli è perciò oltre misura necessario di avere anche le caracche a vapore. Siccome però queste non si possono avere così presto, sarebbe a desiderare, ripeto, che si provvedesse in modo da averle almeno da qui ad uno o due anni.

COLLA, relatore. Io concorro pienamente nelle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante; ed è bene che il Governo si occupi a provvedere questi cavafanghi, ossia ordigni per iscrivere i porti, perchè essi sono sicuramente assai più economici e risparmiano molte opere d'uomini, le quali importano una spesa assai più grave. Posso però rendere certo il Senato e l'onorevole preopinante che, per quanto mi consta, il Governo se n'è già occupato, poichè ha scritto in Inghilterra e incaricò persone affinché veggano modo ad accrescere questo numero. So pure che il prezzo non ne sarebbe eccessivo, e che perciò vi è molto a sperare che si aumenteranno tanto pel porto di Savona come per altri porti che ne hanno eguale bisogno.

LA MARMORA ALBERTO. Soggiungerò che anch'io essendomene occupato, mi venne supposto che una caracca a vapore costerebbe 75,000 lire, fondando questa supposizione sul prezzo di quella del porto di Genova. Ma dai vari prezzi che ho veduto, mi risulta ora che una caracca a vapore non può costare di più che 20 o 22 mila lire, e non 75 mila; di modo che con lo stesso danaro se ne possono acquistare varie.

BALBI-PIOVEHA. Dopo le spiegazioni date dal signor relatore pare sia inutile che io prenda la parola. Egli è però da tutti conosciuto che il porto di Genova trovasi in assai cattivo stato, e ciò perchè da vari anni non vi si praticano intorno quelle spese che occorrono. Sia che questo inconve-

niente proceda dai grandi lavori della strada ferrata, sia da quelli della stessa strada di Genova, egli è certo, e tutti i capitani lo dicono, che dovè si avevano 20 e più braccia d'acqua, non ve ne hanno più che 12; e se il Governo non pensa prontamente a porvi un efficace rimedio, non v'ha dubbio che da qui a pochi anni quel porto non potrà più avere il fondo necessario per l'emporio del commercio.

CIBRARIO, ministro delle finanze. In ordine alle osservazioni mosse dall'onorevole senatore Alberto La Marmora, le risposte dell'onorevole relatore hanno potuto abbastanza chiarire il Senato come il Ministero non abbia dimenticato questo importante argomento.

Quanto a ciò che vien detto dall'onorevole senatore Balbi-Piovera relativamente al porto di Genova, credo altresì che il Ministero se ne stia occupando. Questi lavori i quali da gran tempo sono richiesti, vengono ora riconosciuti come indispensabili, massime se avrò luogo, come spero, la formazione del dock commerciale. Egli è poi inutile il dire che, oltre al dock, facendo capo a quel porto la strada ferrata, vi sarà un molto maggior concorso di bastimenti; quindi nasce più viva la necessità di operare intorno al medesimo tutti quei restauri che sono da desiderarsi per accrescere l'emporio del commercio.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo l'articolo 1:

« Art. 1. È aperto un credito straordinario di L. 360,201 50, in aggiunta al bilancio generale passivo dell'anno 1852, pel servizio tanto di manutenzione degli stabilimenti sanitari marittimi, quanto di costruzione e di manutenzione dei porti, spiagge e fari dei litorali dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale credito sarà ripartito per lire 20,701 50 sul bilancio della marina e per lire 339,500 su quello dei lavori pubblici, e per l'applicazione di esso è autorizzata l'istituzione delle seguenti categorie in aggiunta ai bilanci medesimi.

« BILANCIO-MARINA — Spese ordinarie. Cat. 25^{bis} Conservazione degli stabilimenti sanitari marittimi... L. 20,701 50

« BILANCIO-LAVORI PUBBLICI — Spese ordinarie. Cat. 15^{bis} Conservazione de' porti, spiagge e fari » 280,355 50

Spese straordinarie.

« Cat. 34. Porto di Nizza... L.	4,000	»
« Cat. 35. Sussidi ai porti... »	31,500	»
« Cat. 36. Faro di Capo Testa »	1,644	50
« Cat. 37. Faro di Capo Tino »	1,000	»
« Cat. 38. Parte di spesa pel nuovo faro all'isolotto dei Cavoli »	21,000	»
	L. 59,144	50
	59,144	50
Totale..... L.	360,201	50

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSIZIONE SUGLI ATTI DI DONAZIONE E DI COSTITUZIONE DI DOTI, D'EMANCIPAZIONE E DI ADOZIONE.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione, secondo l'ordine del giorno, il progetto di legge per un'imposizione sugli atti di donazione e di costituzione di doti, d'emancipazione e di adozione.

Mi riservo di passare allo squittinio per la seconda legge dopo votata questa, la quale è così concepita. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 36.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola, chieggo il voto del Senato per la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Do nuovamente lettura del primo articolo:

« Art. 1. Per gli atti che contengono donazioni di somme di danaro o di crediti saranno dovuti gli stessi diritti che per le donazioni degli altri beni mobili, salvo il disposto del seguente articolo. »

(È approvato.)

PICOLET. Je demande la parole.

Je ferai remarquer, à propos de cet article, qu'il convient de mentionner dans le nouveau projet de loi l'abrogation de l'article 30, qui porte que les donations ne sont passibles que d'un droit d'un demi pour cent. Dans le tarif de 1816 il est dit que les actes de donation ne paient qu'un demi pour cent; aujourd'hui par l'article premier de cette loi la taxe est portée à un pour cent. Il me paraît donc qu'il serait convenable d'ajouter ces mots ici ou à la fin de la loi: « Il est dérogé à l'article 30 du tarif de 1816 en ce qui concerne les actes de libéralité. »

QUARELLI, relatore. Domando la parola solo per osservare che, essendovi all'articolo ultimo la deroga generale di ogni disposizione di legge contraria alla presente, sarebbe stato inutile l'abrogare gli articoli 36 e 45, poichè quelle disposizioni sono naturalmente derogate da queste della nuova legge. Ma giacchè si erano questi due articoli accennati, non si è creduto opportuno il proporre una variazione per questa sola disposizione.

PICOLET. Le motif qui m'a porté à faire cette observation c'est que l'on a abrogé les articles 36 et 45. Il me semble qu'il serait naturel de comprendre aussi l'article 30 du tarif de 1816 parmi les articles que l'on déclare abrogés.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Faccio osservare che l'articolo 30 non è mentovato nella legge, laddove gli altri due articoli sono espressamente menzionati.

Questo è ciò che potè consigliare la differenza; del resto, essendovi sostituzione d'una disposizione speciale a quella dell'articolo 30, mi pare che questo fatto stesso, il fatto, cioè, della deroga generale contenuta nell'ultimo articolo, possa bastare, senza che siavi un'espressa deroga dell'articolo 30.

PRESIDENTE. Nel momento che il senatore Picolet parlava io aveva interrogato il Senato sull'articolo primo, sul quale esso aveva favorevolmente risposto; in conseguenza io non ho che a dire che l'articolo primo è approvato, e dar lettura del secondo:

« Art. 2. Per gli atti che contengono costituzioni di dote, donazioni od altri assegnamenti a titolo gratuito fra ascendenti e discendenti, si esigerà il diritto dell'uno per cento, qualunque sia la natura dei beni donati od assegnati. »

(È approvato.)

« Art. 3. Pel contratto di matrimonio contenente semplice costituzione di dote per parte della sposa senza che vi sia traslazione di proprietà allo sposo, sarà dovuto il diritto fisso di lire cinque.

« Quando la dote sia costituita da altri, sarà inoltre dovuto il diritto proporzionale stabilito per le donazioni. »

Il senatore Picolet ha la parola.

PICOLET. Messieurs, dans la situation actuelle de nos finances, ce n'est pas sans regret que je vois l'article 3 du

projet affranchir d'une taxe proportionnelle la constitution dotale faite par l'épouse elle-même.

L'article 36 du tarif du 1816 soumettait déjà, sans distinction, à un droit gradué les constitutions dotales dans un contrat de mariage, soit qu'elles eussent été faites par l'épouse ou par tout autre.

Le trésor public depuis 36 ans était en possession de ce droit, et dès lors il était rationnel de le conserver et de soumettre cet acte au même droit que celui qui est établi par l'article 2° à l'égard de la constitution faite par le père lui-même.

Je sais bien que l'on objectera que la dot de la femme étant destinée à supporter les charges du mariage, la femme n'en perd pas la jouissance et qu'il n'y a pas de transmission parfaite de propriété. Si l'on veut chercher des prétextes pour combattre l'établissement d'un impôt, l'esprit de contradiction en trouvera toujours; mais examinons s'il n'y a pas une espèce de mutation dans la constitution dotale faite par la femme elle-même.

D'après les maximes les plus triviales en jurisprudence, la dot en argent passe au pouvoir du mari qui en devient maître et propriétaire: *Maritus fit dominus dotis*. La femme ne conserve plus que le droit de réclamer sa dot à la dissolution du mariage, sauf le cas d'assurance; enfin, la femme n'a plus qu'un droit de créance contre son mari pour la restitution de la dot qu'elle s'est constituée. Il y a donc là une véritable mutation.

La mutation n'est pas moins évidente lorsque la femme se constitue une dot évaluée en argent et qu'elle assigne des créances en paiement (Art. 1559 du Code civil). Dans ce cas les créances sont évidemment transmises en toute propriété au mari qui n'est plus responsable que du montant de l'estimation de la dot.

Mais en est-il de même lorsque la femme se constitue des immeubles? Dans ce cas, messieurs, les jurisconsultes pensent que le mari qui acquiert la jouissance des immeubles de la femme — jouissance qui s'appelle *dominium bonitarium* — doit être considéré comme ayant acquis un usufruit. On ne saurait donc s'arrêter aux objections qu'on a pu élever contre la taxe sur la constitution dotale de la femme; il n'y a aucune raison plausible pour l'affranchir d'un droit de mutation; d'ailleurs, cette taxe établie depuis 36 ans doit être considérée comme le prix de la protection que l'Etat accorde aux actes authentiques pour en assurer l'existence et pour en prévenir toute altération.

Enfin, messieurs, il est une autre considération importante qui doit faire établir une taxe proportionnelle sur les actes de constitution dotales faits par la femme: il s'agit d'assurer la perception du droit porté par les articles 1 et 2, en écartant les moyens de simulation par lesquels les ascendants, les collatéraux, ou tout autre donateur pourraient facilement se soustraire au paiement du droit établi sur les actes de donation pour les constitutions de dots; car si la loi ne frappe pas l'acte par lequel la fille se constitue elle-même sa dot, il arrivera que les donateurs au lieu de constituer eux-mêmes sa dot, la remettront à la main de la fille, qui alors se la constituera.

Ce moyen sera mis sans inconvénient en usage lorsqu'il s'agira d'un père qui n'aura qu'une seule fille, ou de tout autre collatéral qui n'aura pas intérêt à faire connaître sa libéralité.

Par ces considérations j'ai l'honneur de proposer au Sénat un amendement au premier alinéa de l'article 3; cet amendement est ainsi conçu:

« Per le costituzioni di dote per parte della sposa si esigerà il diritto di lire 1 per cento. »

CIBRARIO, ministro delle finanze. Io veramente non avrei missione di combattere le eloquenti parole che l'onorevole preopinante ha dette in difesa dell'interesse del tesoro, sia perchè i maggiori proventi che si possono incassare servono tanto meglio a rimarginare col tempo le plaghe delle nostre finanze, sia perchè effettivamente il Ministero aveva proposto in senso diverso questa legge; tuttavia io mi permetterò di far presente al Senato che la Sessione è molto inoltrata, ed in conseguenza non avrei più fiducia di poter far approvare questa legge dall'altro ramo del Parlamento, quando, mediante un emendamento, dovesse esservi riportata; ed io non potrei quindi accettare l'emendamento proposto.

Del resto, per assicurarlo anche in ciò che riguarda gli interessi del tesoro, dirò che la legge proposta dal Ministero alla Camera dei deputati ha effettivamente subito varie modificazioni, ma che, fatto il raffronto di queste col progetto primitivo, il provento che viensi a ricavare pel tesoro rimane a un dipresso il medesimo, perchè se vi sono state modificazioni in senso contrario al tesoro, ve ne furono anche molte in senso favorevole.

Questa legge frutterà all'incirca un mezzo milione d'aumento nei prodotti dell'insinuazione; in conseguenza io porgo preghiera al Senato che ben voglia aver la bontà di passare oltre all'approvazione di quest'articolo, senza ammettere questo emendamento.

La Commissione probabilmente ha considerato che mentre si ritirano vari favori nei contratti di matrimonio, fosse però opportuno di conservarne una piccola parte.

QUARELLI, relatore. Il motivo principale per cui si è dichiarato che la costituzione di dote, quando sia fatta dalla moglie stessa, sia soggetta ad un solo diritto fisso, e si disse non contenere mutazione di proprietà, parte dalla base che la sposa essendo proprietaria essa stessa delle somme che si costituiscono in dote, non è ragionevole che per queste somme stesse si esiga e si dichiari ella soggetta ad un diritto.

Il marito acquista bensì la disponibilità della somma che si dà in dote, ma è un debito naturalmente che ha verso la moglie, e la moglie conserva questo suo credito, per cui non si può dire che vi sia una mutazione di proprietà, quando è detto « costituita in danaro, » e non comprende né mobili, né stabili; per questi motivi e sotto questo rapporto si crede che possa essere l'articolo ammesso nella sua dizione.

DI COLLENO LUZZI. Io non entrerei nel merito della proposizione fatta dal signor senatore Piccolat, poichè mi sembra molto fondata; solo fermerò l'attenzione del Senato sulle considerazioni esposte dal ministro delle finanze. Io sono d'avviso che le osservazioni del Senato debbano essere affatto indipendenti dalle circostanze o di approvazione o di rigetto che possono essere estranee alle sue modificazioni ad una legge già approvata all'altra Camera. Io non credo che a questo possa influire la premura, giacchè non si tratta di affare della salute dello Stato, per cui molte volte può forse passarsi su molte altre convenienze; ma si tratta di una legge che il Senato è chiamato ad esaminare, e da quale io penso meriti la sua attenzione in modo che non possa essere condotto a deliberare dal riguardo di veruna premura.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Io domanderò la parola per far osservare che non ho parlato né di rigetto, né di altro; ho detto che la Sessione essendo molto inoltrata, non c'era speranza, o almeno sarebbe cosa difficile, che nella

moltiplicità delle leggi che rimangono ad esaminarsi dall'altra Camera, questa possa ancora occuparsi ad esaminar di nuovo la presente.

In quanto all'interesse dell'erario, io credo che non è indifferente il poter comprendere l'aumento presente che verrà nei bilanci, i quali saranno formati nell'intervallo che disgiungerà la proroga della Sessione dall'altra.

Quindi io insisto nella preghiera già fatta al Senato, che voglia cioè passare oltre, senza occuparsi dell'emendamento, poichè non pare che esso costituisca uno di quei casi tanto gravi da rimandare per questa sola circostanza l'esame di questa legge.

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

FICOLET. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Je dois avant d'accorder la parole à ceux qui la demandent, interroger le Sénat pour savoir si l'amendement présenté par M. Picolet est appuyé.

FICOLET. Je demande la parole pour retirer mon amendement.

PRESIDENTE. Vous êtes dans votre droit : vous avez la parole.

FICOLET. Les considérations que vient de présenter M. le ministre des finances m'engagent à retirer mon amendement, d'autant plus que je regarde cette loi comme très-provisoire; car il est absolument nécessaire de changer le tarif sur les droits de mutation, je ne doute pas que, M. le ministre ne s'occupe très-sérieusement d'une loi qui doit être une des principales sources de revenus pour le trésor.

En France cette contribution produit plus de 225 millions; un tarif bien ordonné pourrait produire chez nous 25 millions pour le moins, sans que cet impôt paraisse trop lourd, car il se paie dans les occasions où le contribuable retire un avantage de l'acte qui en est l'objet.

D'ailleurs, cet impôt ne frappe généralement que les riches, que ceux qui font des transactions; ce sont les gens d'affaires qui y sont le plus particulièrement soumis.

C'est donc dans la confiance que M. le ministre fera réviser les tarifs et qu'ils proposera de soumettre à l'enregistrement les actes à produire en justice, que je retire mon amendement. Si la révision du tarif avait été l'objet d'une nouvelle loi, il en serait déjà résulté un grand avantage pour le trésor. Cette loi aurait été d'une exécution facile; elle n'aurait pas nécessité une augmentation dans le nombre des employés du fisc.

Voilà quelles sont les observations que j'avais à soumettre au Sénat en retirant mon amendement.

CERRARIO, ministro delle finanze. Si è creata una Commissione, la quale già da alcuni mesi si occupa appunto della revisione della tariffa dei diritti d'insinuazione e di emolumento; e credo che potrà essere pronta per la prossima Sessione una legge al riguardo, onde si troverebbero adempiti i desiderii espressi dall'onorevole senatore Picolet.

PRESIDENTE. Ritirando il senatore Picolet il suo emendamento, non resta che a porre al voto l'articolo 3.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

* Art. 4. Per le emancipazioni si esigerà per ciascuno individuo emancipato il diritto fisso di lire sette, e così pure per le adozioni.

* Qualora contengano donazioni sarà inoltre dovuto il relativo diritto.

(È approvato.)

* Art. 5. Gli atti che si stipulano nell'interesse dello Stato e delle amministrazioni di esso non sono soggetti al pagamento

dei diritti d'insinuazione, salvo per la quota che, secondo la natura dei contratti ed a termini di legge, deve essere a carico delle altre parti.

(È approvato.)

* Art. 6. Sono pure esenti da tali diritti gli atti e processi verbali di deliberamento cui si procede dalle amministrazioni dello Stato per vendita ai pubblici incanti di oggetti mobili che appartengono allo Stato stesso.

(È approvato.)

* Art. 7. Non sono soggetti che al pagamento del solo diritto fisso d'insinuazione di una lira gli atti e processi verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i Monti di pietà o le Casse di risparmio.

(È approvato.)

* Art. 8. Sono abrogati gli articoli 36 e 45 della tariffa pubblicata col manifesto camerale del 1° aprile 1846, ed è derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente. Sarà questa in vigore il giorno 1° di luglio prossimo venturo.

(È approvato.)

PROGETTO DI LEGGE PER ALCUNE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 30 SETTEMBRE 1848, RELATIVE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA.

CERRARIO, ministro delle finanze. Domando la parola per la presentazione a nome del ministro degli interni di un progetto di legge sopra alcune modificazioni alla legge del 30 settembre 1848 relative al personale di sicurezza pubblica.

Il ministro degli interni si riservò di rassegnare al Senato la relazione, ed intanto io lo pregherei di voler decretare d'urgenza questa legge di cui ciascuno conosce la somma importanza. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 847.)

PRESIDENTE. Nel dar atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, io sottopongo al voto del Senato l'urgenza che ci venne domandata.

DI COLLENO LUIGI. Se non ne conosciamo la sostanza, non possiamo votare l'urgenza.

PRESIDENTE. Basta il titolo della legge.

CERRARIO, ministro delle finanze. Se vogliono che io dia lettura dell'intero progetto di legge...

Vari senatori. No! no!

DI COLLENO LUIGI. Dunque questa legge è presentata?

PRESIDENTE. La legge è presentata colla riserva d'unirvi la relazione.

Essendosi chiesta l'urgenza sopra questo progetto, io interrogherò il Senato.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DELLA SOSTITUZIONE DELLE PENE STABILITE DAL CODICE PENALE MILITARE A FAVORE DEGLI UFFICIALI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Stara, relatore del progetto di legge per l'abrogazione della sostituzione

delle pene stabilita a favore degli ufficiali dal Codice penale militare.

STARA, relatore, legge la relazione. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 162.)

PRESIDENTE. Questa relazione verrà data alle stampe e distribuita ai signori senatori.

Ora si procede allo squittinio per le leggi già approvate dal Senato.

Comincia a farsi lo squittinio della legge riguardante un credito straordinario di lire 360,201 50 sui bilanci della marina e dei lavori pubblici per l'anno 1852.

Risultamento della votazione:

Votanti 56
Voti favorevoli 52
Voti contrari 4

(Il Senato adotta.)

Si passa ora allo squittinio intorno alla legge sulla tassa degli atti di donazione, di costituzione di dote, di emancipazione e di adozione.

Risultamento della votazione:

Votanti 53
Voti favorevoli 45
Voti contrari 8

(Il Senato adotta.)

Per la prossima seduta i senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.